



Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

Documento di consultazione 167/2021/R/gas

Osservazioni di Energia Libera



Il presente documento contiene le osservazioni di Energia Libera al documento di consultazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (**Autorità**) 167/2021/R/gas, recante *Riassetto dell'attività di misura del gas nei punti di entrata ed uscita della rete di trasporto - Orientamenti finali (DCO)* (prot. n. 91/21, termine invio osservazioni 18 giugno 2021, inviato a protocollo@pec.arera.it).

* * *

S 1. Osservazioni in merito agli obiettivi dell'intervento dell'Autorità

Si condivide l'obiettivo perseguito dall'Autorità con la presente proposta di riassetto, che consiste principalmente nel raggiungimento di adeguati *target* di accuratezza, correttezza e affidabilità dei dati di misura su tutto il perimetro della rete di trasporto.

S 2. Osservazioni in merito ai ruoli e alle responsabilità dell'attività di misura

In termini generali, si condivide l'opportunità di un riordino delle responsabilità in capo ai diversi soggetti a vario titolo coinvolti nell'erogazione del servizio di misura in entrata e uscita dalle reti di trasporto. Si condivide il quadro dei ruoli e delle responsabilità prospettato per l'attività di *metering*, mentre per quanto riguarda il *meter reading* si ritiene auspicabile una maggiore centralizzazione delle attività presso l'impresa maggiore di trasporto, come inizialmente proposto dalla stessa Snam Rete Gas S.p.A. ed in linea con la delibera 522/2019/R/gas. Si sottolinea a tal proposito che l'accentramento di tali attività, se finalizzato alla standardizzazione dei processi, permetterebbe una riduzione dei costi per il settore attualmente costituiti dal dover gestire più protocolli e processi di comunicazione dei dati. Si auspica pertanto che, in esito alla presente consultazione, gli interventi che saranno apportati alla disciplina della misura trovino una declinazione univoca all'interno dei codici di trasporto, con particolare riferimento alla standardizzazione dei flussi informativi tra imprese di trasporto ed operatori, così da facilitare la gestione e la fruizione dei dati in essi contenuti (ad esempio per ciò che concerne i verbali di misura).

S 3. Osservazioni in merito alla responsabilità dell'attività di meter reading in capo alle imprese di trasporto, al ruolo dell'impresa maggiore di trasporto e alle esigenze di coordinamento

Come già evidenziato al punto precedente, si ribadisce l'esigenza di un maggior accentramento delle attività in capo all'impresa maggiore di trasporto, nel rispetto della centralità che la contraddistingue come Responsabile del Bilanciamento della rete, non solo per quanto riguarda il censimento impiantistico e il monitoraggio delle attività di *metering*, ma soprattutto per ciò che concerne la standardizzazione dei processi di *meter reading* (emissione verbali di misura, disponibilità di informazioni e misure, ecc.), per cui si ritiene utile il coordinamento tra le imprese di trasporto.

S 4. Osservazioni in merito all'attività di misura del trasporto gas svolta dalle altre imprese regolate

Pur condividendo le previsioni proposte al capitolo 7 del DCO, si evidenzia che i corrispettivi per il mancato rispetto degli standard di qualità non debbano essere recuperati nell'ambito delle componenti tariffarie applicate per i servizi infrastrutturali erogati.

S 5. Osservazioni in merito alla razionalizzazione del quadro regolatorio delineata nel presente capitolo

Si condivide la necessità di riorganizzare all'interno di un unico testo integrato le misure che disciplinano il servizio di misura attualmente definite nei testi integrati e nei codici di rete degli operatori infrastrutturali.

S 6. Osservazioni in merito ai requisiti minimi e ottimali

Con riferimento ai requisiti proposti si evidenzia la necessità di definire con precisione i parametri da rispettare tenendo conto della specificità degli impianti di misura installati presso i REMI. Una maggiore chiarezza circa i parametri da rispettare consentirebbe di effettuare una valutazione appropriata della dotazione impiantistica esistente (ad esempio entro quali parametri è ammesso un impianto venturimetrico esistente) ed eventualmente di individuare le situazioni maggiormente critiche ed intervenire puntualmente.

In generale, si ritiene necessario che non vengano introdotti dei requisiti impiantistici, funzionali e manutentivi più stringenti rispetto a quelli attualmente previsti dalla normativa. Se, infatti, è vero che, da un punto di vista formale, tali requisiti sono considerati non vincolanti da parte dell'Autorità, bisogna però considerare che gli standard di qualità vengono determinati sulla base di tali requisiti, con un impatto economico diretto sui titolari degli impianti.

Si chiede una revisione della previsione di applicare una maggiorazione del 30% dei corrispettivi di cui alla tabella 13 del DCO in caso di mancato rispetto di tutti requisiti minimi indicati per ciascun livello di servizio. A nostro avviso è necessario tener conto che per evitare l'applicazione di tale maggiorazione gli operatori effettueranno (contestualmente) importanti interventi di adeguamento con il rischio di forti rallentamenti da parte del mercato in termini di approvvigionamento e sostituzione delle apparecchiature di misura rispetto alle tempistiche proposte nel DCO. Al riguardo si chiede di estendere il periodo di monitoraggio del rispetto dei requisiti e degli standard di qualità del servizio di misura a due anni rispetto a quanto proposto al paragrafo 5.17 del DCO, con applicazione dei corrispettivi per mancato rispetto a partire dal 1° gennaio 2024.

Con riferimento ai requisiti impiantistici, prestazionali e manutentivi, si chiedono i seguenti chiarimenti:

- *Tabella 6 – Requisiti impiantistici minimi e ottimali*: con riferimento alla componente “strumenti di misura della qualità”, nel caso di gascromatografo, si richiede di precisare quale sia la normativa di riferimento applicabile e, in particolare, se valgano le caratteristiche tecniche previste dall’Allegato 11/B del Codice di Rete di SRG. Inoltre, si chiede di specificare se l’utilizzo del gascromatografo debba essere dedicato esclusivamente all’analisi della qualità del gas prelevato dalla rete di trasporto. Con riferimento all’analizzatore della qualità (AQ) con aggiornamento automatico dei dati si richiede di chiarire i parametri e la tecnologia di riferimento. Si richiede inoltre di chiarire con quale periodicità debba avvenire l’aggiornamento dei dati anche nel caso in cui sia installato un gascromatografo;
- *Tabella 8 – Requisiti manutentivi minimi ed ottimali – Ispezioni*: si chiedono delucidazioni in merito alla modalità secondo cui effettuare la prova di intervento per l’attività “Verifica del sistema di energia ausiliaria”.
- *Tabella 9 - Requisiti manutentivi minimi ed ottimali – Verifiche funzionali*: si chiede di chiarire se è compreso o meno l’orificio calibrato.

S 7. Osservazioni in merito agli standard di qualità

In termini generali, si condivide l’introduzione di standard di qualità del servizio di misura sia per l’attività di *metering*, sia per l’attività di *meter reading*, rafforzando quelli già vigenti nell’ambito della regolazione della qualità del servizio di trasporto gas (RQTG). In particolare, preme evidenziare che in generale le tempistiche proposte con riferimento agli indicatori di qualità dell’attività di *metering*, di cui la tabella 12 del DCO, e ai relativi corrispettivi per il mancato rispetto, di cui alla tabella 13 del DCO, risultano essere eccessivamente sfidanti.

In relazione all’indicatore di “*E. Disponibilità del dato nel corretto campo di misura (rangeability)*”, si condivide in generale l’orientamento dell’Autorità di garantire la massima accuratezza dei volumi misurati, che, se rilevati al di fuori del campo valido dell’organo primario di misura, potrebbero essere affetti da errori difficilmente stimabili. Tuttavia, secondo la metodologia prospettata, i corrispettivi per il mancato rispetto della *rangeability* verrebbero calcolati sulla base delle ore di funzionamento al di fuori del campo valido di misura, oltre il quale l’impianto di misura è ritenuto non conforme ai livelli di servizio richiesti, indipendentemente dalle esigenze di prelievo e dalle caratteristiche del gas misurato. Si ritiene opportuno che vengano contemplate casistiche particolari - come nel caso, ad esempio, della produzione termoelettrica - per le quali è opportuna una valutazione puntuale dei casi in cui l’apparato di misura opera al di sotto/al di sopra del *range* di funzionamento, in considerazione delle problematiche riconducibili alle esigenze di funzionamento

dell'impianto (fermo produzione e/o fase di avviamento), nonché di sicurezza dell'impianto. A tal riguardo, si chiede di introdurre una franchigia o modificare al ribasso le soglie di servizio proposte (pari a 75% e 85%), laddove il mancato rispetto dell'indicatore di *rangeability* è riconducibile a motivi di sicurezza.

Si chiede infine di specificare, in maniera puntuale, le modalità di gestione di eventuali situazioni in cui la responsabilità del mancato rispetto degli standard di qualità è imputabile a terzi o a motivi di forza maggiore.

S 8. Osservazioni in merito al monitoraggio dei requisiti e del rispetto degli standard di qualità

Con riferimento alla verifica del corretto funzionamento dell'organo primario, si chiede di chiarire la periodicità con cui il titolare dell'impianto è tenuto ad effettuare tale verifica tenendo conto della necessità di limitare il numero di ore di mancata fornitura per il cliente finale. Infatti, verificare il funzionamento efficiente dell'organo primario richiede interventi sull'impianto di 6/7 ore effettive di lavoro (ore di mancata fornitura al cliente finale) da effettuare potenzialmente in limitate finestre temporali durante l'anno (le festività di Natale e Ferragosto).

Si chiede di definire puntualmente, nonché di condividere con gli operatori coinvolti, le informazioni che i TSO sono tenuti a rendere disponibili e ad aggiornare sul database impianti di misura.

Si chiede inoltre che il *database* impianti di misura sia reso accessibile a tutti i titolari di impianti di misura, e non solamente alle altre imprese di trasporto, per quanto riguarda i dati e le informazioni relative agli impianti di misura di cui sono proprietari.

Si ritiene del tutto condivisibile l'orientamento espresso al paragrafo 11.16 del DCO, in merito al fatto che le comunicazioni operative relative al mancato rispetto di obblighi e standard vengono gestite tramite un canale diretto tra impresa di trasporto e titolare dell'impianto di misura. Si auspica che, come riportato nelle FAQ pubblicate, il canale diretto tra impresa di trasporto e titolare possa rilevare anche per il pagamento dei corrispettivi e che tale principio trovi declinazione nel provvedimento finale dell'Autorità, al fine di limitare la discrezionalità dei TSO nella gestione delle partite economiche.

S 9. Osservazioni in merito al sistema di incentivazione al rispetto dei requisiti e degli standard di qualità

S 10. Osservazioni in merito ai criteri di dimensionamento dei corrispettivi per il mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività di metering e degli indennizzi/penalità per il mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività di meter reading

Si ritiene opportuno un chiarimento circa la determinazione dei valori soglia Q_{min} e Q_{max} prospettati per il calcolo del corrispettivo per il mancato rispetto della *rangeability* (CMT_R).

S 11. Osservazioni in merito al censimento impiantistico e alla manifestazione dell'interesse a cedere l'impianto

Si ritiene condivisibile l'orientamento, espresso nel DCO, di prevedere che, nell'ambito del censimento impiantistico, possa essere prevista la facoltà per il titolare dell'impianto di esprimere un interesse rispetto alla cessione dell'impianto di misura e che tale manifestazione di interesse abbia natura non vincolante. Ciò, come evidenziato nel DCO, potrebbe consentire alle imprese di trasporto di effettuare le proprie valutazioni preliminari in merito al Piano di adeguamento e, all'Autorità, di procedere ad una stima più accurata dei corrispettivi a copertura dei costi per il servizio di misura. Si concorda inoltre pienamente con l'orientamento di prevedere che il titolare dell'impianto possa in qualsiasi momento manifestare all'impresa di trasporto la volontà di procedere alla cessione dell'impianto, anche successivamente e indipendentemente rispetto al censimento impiantistico e all'entrata in vigore del nuovo quadro regolatorio.

S 12. Osservazioni in merito al Piano di adeguamento e alla cessione degli impianti di misura all'impresa di trasporto

In merito alla cessione degli impianti di misura all'impresa di trasporto il DCO prevede che *“Fermo restando la libertà delle parti nel definire il valore di cessione, si ritiene che tale valore debba essere in linea di principio allineato al corrispondente valore riconosciuto tariffariamente, di norma pari al costo storico rivalutato, al netto della quota già degradata”*. La stessa Autorità, nel documento oggetto di consultazione, dichiara che l'acquisizione degli impianti da parte di SRG dovrà avvenire *“dando priorità agli impianti più significativi in termini di potenziali errori nella rilevazione del dato di misura”*. Con questa frase, si riconosce che non tutti gli impianti sono efficientemente mantenuti e questo aspetto dovrebbe essere tenuto conto prevedendo, al momento della cessione, un riconoscimento monetario *extra* per gli attuali titolari di impianti più virtuosi.

Si evidenzia che i criteri di valorizzazione degli impianti di misura dovrebbero prevedere anche il riconoscimento dei costi, laddove supportati da adeguate evidenze documentali, sostenuti per ammodernamento, manutenzione e mantenimento dell'impianto, come ad esempio il *revamping* nel caso delle centrali, ciò allo scopo di valorizzare correttamente lo stato manutentivo dei sistemi di misura che la metodologia del costo storico rivalutato non coglierebbe.

Con riferimento al punto 14.17, lett. a) del DCO (*“a meno di specifiche casistiche da valutare caso per caso, non sia opportuno prevedere una facoltà di riacquisto dell'impianto di misura da parte del cliente finale”*) si ritiene invece che prevedere (ad es. anche con lassi temporali definiti con l'apertura di finestre ogni 2 anni) la possibilità per il cliente finale di riacquisto delle cabine di misure sia indispensabile al fine di garantire che, qualora la gestione delle stesse diventasse troppo onerosa,



l'utente possa avere la possibilità di riacquisto delle cabine alle pari condizioni a cui sono state cedute.

Per quanto riguarda gli altri soggetti titolari di impianti di misura, inclusi i clienti finali che decidono di non avvalersi della facoltà di cedere l'impianto, si ritiene opportuno prevedere che i corrispettivi economici per il mancato rispetto degli standard del servizio si applichino decorso un congruo periodo di monitoraggio preventivo degli standard che si auspica sia di 24 mesi sia per tutti gli standard.

S 13. Osservazioni in merito al criterio di incentivazione dell'impresa maggiore di trasporto in relazione al numero di impianti ispezionabili in un anno e al numero di ispezioni ritenute opportune nel corso della vita utile degli impianti

n/a

S 14. Osservazioni in merito ai criteri di regolazione tariffaria del servizio di misura e di valorizzazione degli impianti ceduti all'impresa di trasporto

Con riferimento agli aspetti tariffari, nella FAQ pubblicate è stato chiarito che il corrispettivo CM^{CF} verrà determinato annualmente, secondo quanto previsto dalla RTTG 5PRT, considerando, per ciascun anno tariffario t , i costi degli impianti presenti in bilancio all'anno $t-1$ e le capacità associate ai punti di riconsegna nei quali la titolarità degli impianti è in capo alle imprese di trasporto.

In questo contesto, non risultano tuttavia del tutto chiare le modalità con le quali verranno considerati, ai fini della determinazione del corrispettivo CM^{CF} , i costi relativi agli adeguamenti impiantistici che saranno richiesti con riferimento agli impianti ceduti alle imprese di trasporto; in particolare, non risulta chiaro se tali costi verranno considerati solo a consuntivo o se, ai fini tariffari, verranno considerate anche delle stime e valutazioni di preconsuntivo dei costi di adeguamento.

Si auspica che nel provvedimento finale venga chiarito, in caso di cessione degli impianti, con quale decorrenza troverà applicazione il corrispettivo CM^{CF} e, in particolare, se tale corrispettivo verrà applicato già a partire dal mese successivo a quello in cui avverrà la cessione alle imprese di trasporto, nel caso di cessione in corso d'anno.

Entrando nel merito delle proposte illustrate nel DCO, si ritiene che qualsiasi differenziazione del corrispettivo CM^{CF} debba essere introdotta nel pieno rispetto del principio della *cost-reflectivity* delle tariffe. Si evidenzia che nel DCO non vengono illustrate nel dettaglio le analisi che hanno condotto all'ipotesi di differenziare il corrispettivo in funzione della portata, distinguendo tra portate maggiori o minori di 30.000 Sm³/h. Si ritiene opportuno che, in sede di consultazione per il 6PRT, vengano proposti criteri per la differenziazione del corrispettivo fondati su analisi solide che consentano di definire tariffe *cost-reflective*.

Da ultimo, si ritiene condivisibile l'orientamento di prevedere una scomposizione del corrispettivo CM^T , in relazione alle due attività i cui costi trovano copertura in tale corrispettivo: i) il *meter reading* e ii) il *metering* sui punti nella diretta responsabilità delle imprese di trasporto, ad eccezione di quelli presso clienti finali. Tale scomposizione consentirebbe di monitorare l'efficienza delle imprese di trasporto nel condurre le due attività e di introdurre, eventualmente, dei meccanismi volti a stimolare una maggiore efficienza.

S 15. Osservazioni in merito all'opportunità di prevedere specifiche forme di incentivazione alla cessione degli impianti di misura

Si ritiene condivisibile l'ipotesi di prevedere forme di incentivazione alla cessione degli impianti di misura, come il fatto di concedere, ai clienti finali che cedono la titolarità dell'impianto, una riduzione del corrispettivo CM^{CF} pari al 50%, per un determinato periodo di tempo. Si ritiene, infatti, che forme di agevolazione del processo di cessione degli impianti di misura alle imprese di trasporto trovino piena giustificazione alla luce dell'obiettivo di razionalizzazione dell'attività di misura, con evidenti benefici a livello di sistema.

In ragione delle condizioni di oggettiva incertezza che riguardano la determinazione del corrispettivo CM^{CF} , a seguito dell'adozione del provvedimento finale, e i successivi aggiornamenti su base annuale, si ritiene auspicabile che venga esteso oltre i quattro anni il periodo per il quale è prevista una riduzione del corrispettivo; si evidenzia che il periodo ipotizzato nel DCO risulta di gran lunga inferiore rispetto alla vita utile di un impianto di misura, pari a 20 anni.

Le condizioni di incertezza connesse alla definizione del corrispettivo CM^{CF} discendono dall'impossibilità di prevedere quanti soggetti procederanno alla cessione degli impianti, con quali tempistiche effettueranno la cessione e - aspetto ancor più rilevante - quali saranno e come si distribuiranno negli anni i costi necessari per l'adeguamento degli impianti.

In ragione di tali condizioni, si ritiene auspicabile che, successivamente alla prima determinazione del corrispettivo, a seguito dell'approvazione della riforma, venga posto un *cap* ai successivi aggiornamenti tariffari.

L'introduzione di un *cap*, auspicabilmente per l'intera vita utile dei cespiti, consentirebbe di limitare, seppure parzialmente, il livello di incertezza da parte dei titolari dell'impianto di misura nella decisione se cedere o meno l'impianto all'impresa di trasporto e consentirebbe loro di effettuare scelte maggiormente consapevoli, specialmente nel caso venga confermato l'orientamento di limitare la possibilità di rivedere la propria decisione una volta ceduto l'impianto. La previsione di un tetto ai fini dell'aggiornamento del corrispettivo consentirebbe di evitare che, a valle della consuntivazione, da parte delle imprese di trasporto, dei costi relativi agli impianti e dei costi di adeguamento, vengano determinati corrispettivi eccessivamente disallineati rispetto a quelli assunti



dai soggetti titolari degli impianti in sede di valutazione della convenienza economica dell'opzione di cedere gli impianti.